

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1996

che modifica la decisione 95/124/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/265/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che gli Stati membri possono ottenere, per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta, la qualifica di azienda riconosciuta indenne da talune malattie dei pesci;

considerando che la Germania ha presentato alla Commissione, con lettere in data 3 luglio 1995, 18 settembre 1995 e 9 febbraio 1996, i documenti giustificativi richiesti per la concessione — relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS) — della qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta a talune aziende di allevamento ittico del Baden-Württemberg e della Renania Settentrionale-Vestfalia, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento;

considerando che la Commissione ha esaminato i documenti giustificativi trasmessi dalla Germania per ciascuna azienda;

considerando che dall'esame suddetto risulta che talune aziende soddisfano tutti i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE; che invece altre aziende non soddisfano tali requisiti, in particolare per quanto riguarda

l'alimentazione idrica e i termini da rispettare per il campionamento;

considerando che è necessario completare l'elenco delle aziende riconosciute ripreso nell'allegato della decisione 95/124/CE della Commissione⁽³⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'allegato della decisione 95/124/CE, sono aggiunte le seguenti sezioni:

•III. Aziende del Baden-Württemberg

1. Kurt Bühler
72419 Riedlingen/Neufra
2. Walter Dietmayer
72501 Gammertingen
3. Heiner Feldmann
88630 Pfullendorf
site "Bad Waldsee"
4. Heiner Feldmann
88630 Pfullendorf
site "Bergatreute"
5. Walter Jenz
72649 Wolfschlugen

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 14. 4. 1995, pag. 6.

6. Peter Schmaus
88410 Steinental/Hauerz
7. Josef Schnetz
88263 Horgenzell
8. Erwin Steinhart
72513 Hettingen
9. Hugo Strobel
72505 Hausen am Andelsbach
10. Reinhard Lenz
64759 Sensbachtal
11. Peter Hofer
78727 Aistaig/Oberndorf
site "Sulzbach"
12. Peter Hofer
78727 Aistaig/Oberndorf
site "Oberer Lautenbach"
13. Peter Hofer
78727 Aistaig/Oberndorf
site "Unterer Lautenbach"
14. Peter Hofer
78727 Aistaig/Oberndorf
site "Schelklingen"
15. Hubert Schuppert
88454 Unteressendorf

16. Johannes Dreier
88299 Leutkirch/Hebratshofen
17. Eugen Störk
88348 Saulgau
18. Erwin Steinhart
73312 Geislingen/St.

IV. Aziende della Renania Settentrionale-Vestfalia

1. Wolfgang Lindhorst-Emme
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
site "Hirschquelle"
2. Wolfgang Lindhorst-Emme
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
site "Am Oelbach".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione